

STATUTO
Associazione "AVALON"
Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.)

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

L'Associazione di Promozione Sociale denominata "Avalon", costituita ai sensi delle legge 383/00, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Articolo 2

1. L'associazione ha sede attualmente in via Alessandro Volta n.4 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
2. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea e non comporta modifica statutaria.
3. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
4. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
5. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
6. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

1. L'Associazione di Promozione Sociale "Avalon" è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
2. L'associazione è apolitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità e la gratuità delle cariche sociali.
3. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.
4. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
5. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
6. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
7. L'associazione ha per scopo:
 - organizzare convegni, mostre, conferenze, corsi, seminari, attività culturali, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici;
 - produrre pubblicazioni, programmi televisivi, audiovisivi, cinematografici, storico-artistici e turistici, strumenti multimediali o quanto utile a favorire l'approfondimento tecnico e divulgare la conoscenza di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione ad un più vasto pubblico;
 - progettare e realizzare eventi, manifestazioni culturali, attività teatrali e spettacolari nelle sue varie espressioni di musica e danza, con ricerche e produzioni tese al recupero di storia e tradizioni e culture;
 - organizzare viaggi, itinerari naturalistici, culturali ed enogastronomici, volti alla valorizzazione e conoscenza del territorio ed alla sensibilizzazione dell'utenza al recupero delle proprie radici;
 - organizzare visite guidate a monumenti, musei, mostre, zone archeologiche e luoghi d'interesse culturale per la promozione del turismo e la valorizzazione dei beni sul territorio;
 - realizzare laboratori pratico-teorici, campi-scuola attinenti alle finalità dell'associazione;



- promuovere ricognizioni, esposizioni, mostre, convegni, laboratori, iniziative di studio e ricerca, e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini italiani e stranieri alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale;
- attuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente punto ivi compresa la gestione di beni, spazi pubblici e/o privati concessi in comodato d'uso;
- promuovere, organizzare ed attuare iniziative sportive dilettantistiche di qualsiasi natura.

Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo, l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. In casi di particolare necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati, i quali s'impegnano ad agevolare l'Associazione stessa, effettuando tali prestazioni al costo minimo consentito dai tariffari professionali.

8. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI

Articolo 5

1. Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono partecipare alle attività organizzate dall'associazione per il raggiungimento delle stesse. I soci partecipano alla vita dell'associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statuari e godono dell'elettorato attivo e passivo; pagano una quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.
2. Per divenire socio è necessario presentare domanda di adesione da rinnovare annualmente e previa comunicazione di assenza da parte del Consiglio Direttivo.
3. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, sia, tramite Legale Rappresentante, le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4. Il Consiglio Direttivo si impegna entro 15 giorni a dare comunicazione scritta dell'eventuale rifiuto con allegata motivazione.
5. In caso di rigetto della domanda di ammissione il candidato socio può appellarsi all'Assemblea entro 30 giorni.

I soci possono essere:

- Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo.

- Soci Operativi

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

I Soci Onorari e i Soci Sostenitori o Promotori non hanno elettorato attivo e passivo.

Articolo 6

1. Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.
2. I soci hanno diritto a:
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni organizzate dall'Associazione, purché in regola con gli obblighi associativi;
 - fruire dei servizi predisposti dall'Associazione.
3. I soci devono:
 - partecipare alla vita associativa, fornendo il proprio apporto per il raggiungimento degli scopi sociali in modo personale, spontaneo e gratuito;
 - tenere comportamenti corretti sotto il profilo etico nella vita associativa, civile, privata e pubblica;
 - rispettare tutte le norme del presente Statuto;
 - tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato a correttezza civile e lealtà, nel rispetto della Persona, della sua dignità e del suo ruolo nella vita dell'Associazione;
 - versare la quota sociale alla scadenza.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, dando comunque possibilità all'interessato di appellarsi all'assemblea entro 30 giorni.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

- Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul Fondo comune.
- Per le obbligazioni stesse, rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo;
- i Proviviri;
- il presidente.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

- L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
- L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
- L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha, il compito:

- di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa;



- delinea le linee programmatiche e le modalità del raggiungimento dei fini sociali;
- di eleggere e revocare il Presidente;
- di deliberare sulla responsabilità dei Consiglieri;
- decidere sulla decadenza dei soci.

Articolo 11

1. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.
2. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
3. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di partecipare all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

1. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
2. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
3. Per la modifica del presente statuto è necessaria la presenza del settantacinque per cento degli associati e la maggioranza dei voti dell'Assemblea. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole del settantacinque per cento degli associati.
4. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea.
6. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
7. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
8. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione, è costituito da un numero di membri non inferiore a cinque a non superiore a sette, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea ed ha durata di cinque anni.
2. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo liberamente tra tutti i soci fondatori e ordinari; esso ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
3. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
4. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

1. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.
2. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Articolo 16

1. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
2. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
3. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
4. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

1. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
2. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, via telefonica, posta elettronica e attraverso i canali social.
3. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

1. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
2. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso, di parità prevale il voto di chi presiede.
3. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19

1. Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.
2. Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo per curare la gestione del fondo comune in attuazione dei deliberati e predisporre la relazione annuale in occasione dell'approvazione del rendiconto economico finanziario.
3. Il tesoriere si occupa inoltre di regolamentare i rapporti economici dell'Associazione.

Articolo 20

1. Il presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica cinque anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.
3. Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
4. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà istituire il comitato tecnico-scientifico dell'Associazione. Esso è composto da persone di provata competenza che condividono lo scopo dell'Associazione, con il compito di svolgere attività di ricerca e collaborazione su tematiche rilevanti per lo sviluppo delle finalità culturali del sodalizio.

PROBIVIRI

Articolo 22

1. L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può predisporre un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica cinque anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIoglimento

Articolo 24

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma vige l'obbligo di devolverlo, dopo la liquidazione, ai fini di utilità sociale.

NORME FINALI

Articolo 25

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI SALERNO

€ 200,00 di N° 923
Esiguità Registrazione
del 24 MAR. 2015

Il Responsabile
Cassa Area Servizi